

PROCEDURE ANTI-FRODE

E ANTI-CORRUZIONE

Data ultimo aggiornamento: gennaio 2025

CHI È Ai.Bi.

Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS è una realtà, costituita nel 1986 da un movimento di famiglie adottive, che si batte ogni giorno per far fronte all'emergenza abbandono. La nostra Fondazione ha una Sede Nazionale e 14 uffici regionali e punti informativi in Italia, nel mondo ha sedi nell'Europa dell'Est, America, Africa e Asia.

Le nostre principali attività sono: **Adozione Internazionale, Cooperazione Internazionale, Progetti di Sostegno a Distanza, Sostegno alla genitorialità, Case Famiglia e Affidamento temporaneo, Promozione del diritto dei bambini alla famiglia, Promozione culturale sull'emergenza abbandono.**

LA MISSION

La nostra missione è garantire ad ogni bambino il suo diritto di essere figlio.

Gli obiettivi del nostro impegno sono:

PREVENIRE L'ABBANDONO

I bambini che vivono in famiglie svantaggiate e in difficoltà sono spesso ad alto rischio abbandono. Per difendere il loro diritto fondamentale ad avere un'infanzia serena, Ai.Bi. sostiene le famiglie di origine con progetti di cooperazione internazionale.

SOSPENDERE L'ABBANDONO

Quando si verifica l'abbandono, al minore deve essere garantito il mantenimento di un rapporto familiare grazie all'affido familiare e al rafforzamento delle competenze genitoriali.

SUPERARE L'ABBANDONO

L'accoglienza definitiva in famiglia deve essere la soluzione per ogni bambino abbandonato. In alcuni casi è possibile, attraverso progetti di cooperazione internazionale, reintegrare i bambini nella famiglia di origine. Ma dove questa non c'è o il reinserimento non è fattibile, il minore deve essere accompagnato in una nuova famiglia attraverso l'adozione nazionale o internazionale.

ACCOMPAGNARE L'ABBANDONO

Sono tanti gli adolescenti che, pur abbandonati da bambini, non sono mai stati accolti da una famiglia. Ai.Bi. attraverso progetti di cooperazione internazionale ne segue l'integrazione nella società.

1. SCOPO E APPLICAZIONE

Questa policy si applica a qualsiasi segnalazione di irregolarità, o sospetto di irregolarità, dovuta ad azioni, omissioni o conoscenze da parte di dipendenti, partner, membri degli organi di gestione, consulenti, fornitori e volontari e qualsiasi altra persona che potrebbe essere in contatto con la Fondazione, che ha contribuito e/o ha un ruolo relativo alla gestione delle attività a contatto con i terzi e alle operazioni finanziarie della Fondazione.

Ai.Bi. intende svolgere la propria attività con lealtà, correttezza, trasparenza, integrità e nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori in cui opera. In questo contesto, Ai.Bi. rinnova il proprio impegno a svolgere la valutazione del rischio per le attività statutarie e ad attuare la policy; frode e corruzione, nonché il conflitto di interessi sono contrari allo Statuto e a qualsiasi legge applicabile nei settori di attività svolta, e sono considerati come intollerabili ostacoli all'efficienza e alla lealtà dell'azione della Fondazione.

Qualsiasi attività investigativa richiesta sarà prontamente dispiegata indipendentemente dall'anzianità di servizio, dalla posizione/titolo o dal rapporto con la Fondazione del presunto trasgressore.

2. DETTAGLI DELLE PROCEDURE

Ai.Bi. accetta di far fronte agli elevati rischi connessi alle attività di interesse sociale di cui si occupa la Fondazione, che - seppur con finalità specifiche e nei limiti previsti dalla legge - possono essere attività economicamente rilevanti; per poterlo fare, la Fondazione adotta un sistema di regole e controlli volti alla prevenzione dei reati di corruzione con l'obiettivo di vietare qualsiasi forma di corruzione, attiva o passiva, che coinvolga non solo pubblici ufficiali e preposti al servizio pubblico, ma anche soggetti privati. Si precisa inoltre che per alcune delle attività svolte, Ai.Bi. è incaricata di un pubblico servizio (in particolare nelle procedure di adozione internazionale, ma anche in ogni altro caso di svolgimento di attività a favore di terzi su delega della Pubblica Amministrazione): tale ruolo deve essere tenuto presente nei rapporti con i terzi.

I membri del Consiglio di Amministrazione e i responsabili dei diversi settori della Fondazione devono adempiere ai propri impegni nel rispetto di tutte le vigenti leggi anticorruzione e antifrode, del Codice Etico e di Comportamento la Fondazione ha adottato, e diffondere i valori di integrità e trasparenza a tutti i dipendenti, collaboratori e volontari della Fondazione, nonché a chiunque, in qualità di partner, svolga le attività insieme ad Ai.Bi.. I membri del Consiglio di Amministrazione e chi per la Fondazione ricopre, anche temporaneamente o per singole attività, ruoli di rappresentanza verso l'esterno, con i propri comportamenti, si impegnano a rappresentare un modello di comportamento valido e corretto.

Il rispetto della presente Policy costituisce un obbligo per tutto il Personale della Fondazione, collaboratori e volontari, e per i Partner.

3. OBIETTIVI

Secondo i principi e le regole di cui alla presente Policy, è illegale per lo Staff, per la Fondazione stessa e per i soci e per chiunque eserciti un'attività per o per conto della Fondazione offrire, pagare o accettare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità allo scopo di ottenere o mantenere un'attività o ottenere un vantaggio indebito.

La presente Policy ha lo scopo di fornire a tutto il Personale e a tutti coloro che operano, in Italia e all'estero, per o per conto della Fondazione, i principi e le regole da seguire per garantire il rispetto delle disposizioni normative e delle leggi e per assicurare che le attività di Ai.Bi. perseguano esclusivamente l'interesse sociale previsto dallo Statuto, e ogni altro interesse deve ritenersi in contrasto con questo. In generale, Ai.Bi. intende mantenere attive le attività e le autorizzazioni valide, e quindi ha bisogno di tutelare la propria immagine, essendo un ente che opera in gran parte grazie al sostegno e alla fiducia dei privati cittadini.

I rappresentanti indicati dalla Fondazione presso le sedi estere sono tenuti a fare tutto il possibile per garantire l'adozione degli standard definiti nella presente Policy.

4. DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Partner: qualsiasi terzo, non dipendente, che riceve o fornisce prodotti o servizi a o da Ai.Bi..

Familiare: il coniuge di un Pubblico Ufficiale; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e primi cugini di un Pubblico Ufficiale e del coniuge; il coniuge di ciascuna di tali persone; e qualsiasi altra persona che condivide la casa con loro. Il coniuge di un privato; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e primi cugini di un privato e del coniuge; il coniuge di ciascuna di tali persone; e qualsiasi altra persona che condivide la casa con loro.

Riferimenti normativi: i principi e le regole menzionati nello specifico paragrafo della presente policy.

Personale: amministratori, membri degli organi sociali, e dipendenti della Fondazione.

Policy: le presenti Procedure Anti-Frode e Anti-Corruzione.

Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio:

- chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa
- chiunque agisca in qualità ufficiale nell'interesse o per conto (i) di una pubblica amministrazione nazionale, regionale o locale, (ii) di un ente, ufficio o organo dell'Unione Europea o di una pubblica amministrazione, italiana o straniera, nazionale, regionale o locale, (iii) una società posseduta, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione italiana o estera, (iv) un'organizzazione pubblica internazionale, come la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le Nazioni Unite o l'Organizzazione Mondiale del Commercio, o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a cariche politiche, italiano o straniero
- qualsiasi incaricato di pubblico servizio, ossia coloro che, a qualsiasi titolo, prestano un pubblico servizio, quando per servizio pubblico si intende un'attività che è disciplinata nella stessa forma della funzione pubblica, ma caratterizzata dalla mancanza della tipicità poteri di quest'ultimo. Ai sensi delle Leggi Anticorruzione ed in particolare della giurisprudenza conseguente, i rappresentanti delle comunità locali sono assimilati ai Pubblici Ufficiali.

5. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1 Il codice penale e il codice civile italiani
- 2 La Legge n. 190/2012 (anticorruzione)
- 3 la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali
- 4 la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione
- 5 il Decreto Legislativo 08/06/2001 n. 231 sulla responsabilità amministrativa degli illeciti
- 6 la Convenzione dell'Aia del 1993 sulla cooperazione in materia di adozione internazionale e loro successive modifiche ed integrazioni.

6. PROCEDURE ANTI-CORRUZIONE

Per garantire il rispetto delle Leggi Anticorruzione ad essa applicabili, la Fondazione prevede il divieto di corruzione tra privati nonché quello dei Pubblici Ufficiali.

Leggi anticorruzione:

- vietare i pagamenti effettuati sia direttamente che indirettamente - compresi i pagamenti effettuati a chiunque sia a conoscenza che il pagamento sarà condiviso con un Pubblico Ufficiale o con un privato - nonché offerte e promesse di pagamento o altra utilità con finalità corruttive a Pubblici Ufficiali o privati individui. In base alle Leggi Anticorruzione, la Fondazione e/o il Personale possono essere ritenuti responsabili delle offerte o dei pagamenti effettuati da chiunque agisca per conto della Fondazione in relazione alle attività svolte, a condizione che la Fondazione e/o il personale siano a conoscenza o avessero dovuto sapere che tale offerta o pagamento è stato effettuato in modo improprio
- richiedere agli Enti (associazioni o altre persone giuridiche) di tenere libri, registri e scritture contabili che riflettano in modo accurato e corretto operazioni, spese (anche non "significative" dal punto di vista contabile), acquisizioni e cessioni di beni.

Costituiscono violazioni anche le imprecisioni nella registrazione dei pagamenti, anche quando non vi è prova di una finalità di corruzione. False registrazioni possono comportare imposte e altre responsabilità legali.

7. TIPI DI CORRUZIONE E CODICE PENALE

Il codice penale prevede diversi tipi di corruzione:

- l'art. 318 cp (Corruzione per atto d'ufficio) Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni o poteri, riceve indebitamente, per sé o per terzi, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con reclusione da uno a sei anni. Se il pubblico ufficiale riceve compenso per un atto d'ufficio già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno
- l'art. 319 cp (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio) Il pubblico ufficiale, il quale, al fine di omettere, ritardare, o per aver omesso o ritardato un atto d'ufficio, ovvero per aver compiuto o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per terzi, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata (art. 319-bis cp) se il fatto di cui all'art. 319 cp ha per oggetto l'attribuzione di pubblico impiego, stipendi, pensioni, ovvero la stipulazione di contratti in cui è coinvolta l'amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale
- l'art. 319-ter cp (Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi in favore o in danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo, la pena va da sei a dodici anni di reclusione
- l'art. 319-quater cp (Induzione indebita a dare o promettere utilità). Il pubblico ufficiale che, per omettere, ritardare, o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, o per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Nei casi previsti dal primo comma, chiunque dona o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di qualcuno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; in caso di ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni
- l'art. 320 cp (Corruzione di un incaricato di pubblico servizio) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le sanzioni sono ridotte in misura non superiore a un terzo

- l'art. 321 cp (Sanzioni per il corruttore) Le sanzioni previste dal primo comma dell'articolo 318, all'art. 319, all'art. 319-bis, all'articolo 319-ter e all'art. 320 c.p. in relazione alle predette ipotesi degli articoli 318 e 319 del codice penale, si applicano anche a chiunque dia o prometta denaro o altra utilità a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
- l'art. 322 cp (Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro o utilità indebiti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico dipendente, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, è soggetto, se l'offerta o la promessa non è accolta, alla sanzione prevista dal primo comma dell'art. 318 cp ridotto di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, per l'esercizio delle proprie funzioni o poteri, sollecita la promessa o la donazione di denaro o altre utilità.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole è soggetto, se l'offerta o la promessa non viene accettata, alla sanzione prevista dall'art. 319 cp ridotto di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che ricopra la carica di pubblico dipendente che sollecita una promessa, una donazione di denaro o altra utilità da un privato per le finalità indicate nell'art. 318 cp.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita la promessa o la donazione di denaro o altre utilità da un privato per le finalità indicate nell'art. 319 cp
- l'art. 322-bis cp (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 cp, terzo e quarto comma, si applicano anche a:
 - 1** membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2** funzionari e agenti assunti a contratto secondo lo statuto dei funzionari delle Comunità europee o il regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3** persone distaccate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato all'interno delle Comunità europee, che svolgono funzioni corrispondenti a quelle di funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4** membri o agenti di organismi costituiti sulla base dei Trattati CE;
 - 5** coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
 - 6** giudici, pubblici ministeri, sostituti pubblici ministeri, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, a persone distaccate da Stati parti del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale che svolgono funzioni corrispondenti a quelle di funzionari o agenti della Corte stessa, a membri e a dipendenti di enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche qualora siano dati, offerti o promessi denaro o altre utilità:

1 a soggetti indicati nel primo comma del presente articolo;

2 a persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali e di incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali o al fine di ottenere o mantenere un'attività economica finanziaria. I soggetti indicati nel primo comma sono assimilati ai pubblici ufficiali, se svolgono funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Diversi dalla corruzione sono i seguenti reati che comunque non devono essere commessi o agevolati:

- **concussione** (art. 317 cp): il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della propria posizione o dei propri poteri, obbliga qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni
- **abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio della propria funzione o servizio, in violazione di leggi o regolamenti, o omettendosi in presenza di conflitto di interessi, a sé o ad un parente stretto, o negli altri casi prescritti, procura intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio economico, o procura ad altri un ingiusto danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno sia di notevole gravità
- **rifiuto od omissione di atti d'ufficio** (art. 328 cp): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che rifiuta indebitamente un atto del suo ufficio che, per motivi di giustizia, pubblica sicurezza, ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere svolto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Al di fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per spiegare le ragioni per il ritardo, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta per iscritto e il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento della richiesta

8. DICHIARAZIONE ANTI-CORRUZIONE

È pertanto vietato:

- offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, benefici materiali, vantaggi economici o altre utilità a un Pubblico Ufficiale o a un privato (Corruzione Attiva)
- accettare o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente, benefici economici o altre utilità o richieste o sollecitazioni di benefici economici o altre utilità da parte di un Pubblico Ufficiale o di un privato (Corruzione Passiva)

Con l'obiettivo di

- 1** indurre un Pubblico Ufficiale o un privato a svolgere indebitamente qualsiasi funzione di natura pubblica, o qualsiasi attività connessa ad un'impresa o premiarlo per averla svolta
- 2** influenzare un atto d'ufficio (o un'omissione) di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio
- 3** ottenere o procurarsi un indebito vantaggio in relazione all'attività d'impresa; o
- 4** violare in ogni caso le leggi vigenti.


È fatto divieto agli amministratori, ai direttori generali, ai responsabili e allo staff preposto alla redazione dei documenti contabili o amministrativi, ai sindaci e ai liquidatori di:

- sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti o comunque non previsti da regole interne
- accettare la promessa, anche per interposta persona, di compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di lealtà.

Tali divieti non si limitano ai pagamenti in contanti, e comprendono, ai fini corruttivi, i seguenti casi, a meno che non si tratti di spese preventivamente previste e approvate nell'ambito di specifici progetti e nel rispetto delle regole e delle procedure operative e, comunque, documentate:

- omaggi, ovvero l'offerta o la ricezione di beni, servizi e benefici di qualsiasi genere al fine di promuovere ed acquisire condizioni di favore di qualsiasi natura, anche con riferimento alle attività e ai progetti della Fondazione, o ai contenuti dei prodotti editoriali della Fondazione, di qualsiasi valore
- spese di rappresentanza per conto terzi, vitto e trasporto, ospitalità in genere
- contributi in natura, come le sponsorizzazioni
- attività commerciali, lavoro o opportunità di investimento
- informazioni riservate che potrebbero essere utilizzate per negoziare titoli e prodotti regolamentati
- sconti o crediti personali
- pagamenti di agevolazione
- assistenza o sostegno ai familiari
- altri vantaggi o altre utilità.

Ai.Bi. vieta qualsiasi forma di corruzione, incluse ma non limitate a quelle sopra descritte, a beneficio di chiunque.



9. PROCEDURE CONTABILI

Le leggi applicabili, le leggi e i regolamenti in materia di informativa finanziaria e tributaria, nonché le procedure contabili della Fondazione che regolano l'attività degli Organi del Consiglio di Amministrazione o degli Amministratori preposti e, in generale, dei settori di presidenza, direzione, amministrazione e controllo, richiedono alla Fondazione la tenuta di dettagliate e complete registrazioni contabili di ogni operazione commerciale e/o fiscale effettuata. I registri della Fondazione devono essere conformi ai principi contabili applicabili e devono riflettere in modo completo e trasparente i fatti alla base di ciascuna operazione. Tutti i costi e gli oneri, i proventi, i ricavi, i pagamenti e gli impegni di spesa devono essere inseriti tempestivamente nell'informativa finanziaria, in modo completo e accurato e avere adeguati documenti di supporto, rilasciati in conformità a tutte le leggi applicabili e alle relative disposizioni del sistema di controllo interno. Tutte le registrazioni nelle scritture contabili e la relativa documentazione informativa devono essere a disposizione dell'organismo di revisione contabile cui Ai.Bi. ha scelto di affidarsi per attività di verifica.

10. ANTIFRODE

Per garantire il rispetto delle Leggi Antifrode ad essa applicabili, la Fondazione prevede il divieto di frode in tutte le sue attività.

Leggi antifrode

- Vietare qualsiasi appropriazione indebita di beni materiali e immateriali, quindi: furto, distruzione, sottrazione, appropriazione indebita, uso improprio di denaro, dati materiali, attrezzature o altri beni dell'organizzazione
- Divieto di frode commerciale: contraffazione, frode relativa alla qualità dei servizi, frode nei confronti di terzi e qualsiasi comportamento che possa rappresentare in maniera non veritiera la qualità dei servizi offerti
- Vietare la rappresentazione fraudolenta e non veritiera di fatti: rappresentazione intenzionale non veritiera di fatti materiali, nella consapevolezza della loro falsità, e su cui i terzi fanno affidamento, al fine di indurli ad agire e conseguentemente subire un danno.

11. DEFINIZIONE DI FRODE

E CODICI CIVILE E PENALE

Il codice penale definisce la frode come segue:

L'Art. 1344 c.c. definisce "illecito" qualsiasi negozio giuridico (contratto) che sia utilizzato come mezzo per eludere l'applicazione di norme imperative (ie applicazione obbligatoria);


L'Art. 515 cp: chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in un negozio aperto al pubblico, consegna al compratore una cosa mobile per altro, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diverso da quello dichiarato o concordato, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. (cd frode "commerciale").

12. AZIONI COSTITUENTI FRODE

La frode è rappresentata da qualsiasi atto disonesto o illecito di un dipendente di Ai.Bi., di una persona o di un gruppo di persone esterne ad Ai.Bi., caratterizzato dall'intento di dissimulazione o di falsa dichiarazione che determini una perdita reale o potenziale di risorse per la Fondazione e/o i suoi donatori, indipendentemente dal tornaconto personale. Inoltre, una frode può essere considerata anche come un'omissione o dissimulazione di fatti materiali, quando tale omissione o occultamento rende altre affermazioni e/o informazioni fuorvianti o false.

I termini deduzione, appropriazione indebita e altre irregolarità fiscali si riferiscono, ma non sono limitati a: qualsiasi appropriazione indebita disonesta o fraudolenta di denaro, titoli, forniture o altre risorse; Gestione o segnalazione improprie di denaro o transazioni finanziarie; Profitto come risultato di una conoscenza interna delle attività dell'ente; Divulgazione di informazioni riservate e protette a terzi; Divulgazione ad altre persone delle attività di sicurezza condotte dall'organizzazione; Accettazione o richiesta di qualsiasi cosa di valore materiale da fornitori, venditori o persone che forniscono servizi/materiali all'Organizzazione. Eccezioni: donazioni inferiori alle cifre stabilite dalla Commissione per le Adozioni Internazionali per donazioni all'estero a Istituti dell'Infanzia nell'ambito di progetti specifici, ove previste, e in genere donazioni consentite nei limiti, ma comunque in tutti i casi documentati; Rappresentanza della Fondazione senza mandato del presidente o dei membri del consiglio di Amministrazione; Distruzione, rimozione o uso improprio di registrazioni, forniture, apparecchi e attrezzature; e/o qualsiasi irregolarità simile o correlata per la quale la direzione è responsabile dell'individuazione o prevenzione di frodi, appropriazione indebita e altre irregolarità.

Ciascun membro del consiglio di amministrazione, o altro personale con funzioni di rappresentanza, conoscerà le tipologie e gli incidenti che possono verificarsi all'interno della propria area di responsabilità e sarà avvisato di eventuali segnali di irregolarità. Eventuali irregolarità segnalate o sospettate devono essere immediatamente segnalate al responsabile o al suo supervisore - nel caso in cui l'oggetto delle doglianze sia il responsabile - che coordinerà le indagini in collaborazione con la direzione della sede centrale, ove necessario.



Diversi dalla frode sono:

- art. 640 cp - Truffa: chiunque, con artificio o con inganno, inducendo qualcuno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto e cagiona ad altri un danno, è punito con la reclusione a tre anni e con la multa da € 51 e € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se:

1. il reato è commesso in danno dello Stato, di altro ente pubblico, dell'Unione Europea, o con il pretesto di avere qualcuno esonerato dal servizio militare
 2. il fatto si realizza generando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'errata convinzione di dover eseguire un ordine dell'Autorità
- 2-bis. il fatto è commesso avendo approfittato di circostanze di tempo, luogo o persona, anche con riferimento all'età, tali da ostacolare la difesa pubblica o privata della vittima.

- art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: «La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda sovvenzioni, mutui, agevolazioni o altre erogazioni della stessa natura, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee». Nonostante il titolo della norma, si discute se si tratti di reato autonomo o di aggravante del reato previsto dall'art. 640, dal quale differisce solo per quanto riguarda l'oggetto materiale della frode, costituito da contributi, prestiti, prestiti agevolati o altre erogazioni della stessa natura.

- art. 640 ter - Frode informatica: chiunque, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno ad altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032".

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 640, numero 1, secondo comma, o se il fatto è connesso ad abuso della qualità del sistema operativo. Il reato è punibile se la parte lesa fa causa, purché ricorra una delle circostanze di cui al secondo comma o altra circostanza aggravante".

13. DICHIARAZIONE SULLA POLICY ANTI-FRODE

Ai.Bi. vieta qualsiasi forma di frode. Ciò include la falsa rappresentazione e l'occultamento.

Pertanto:

- è vietato tenere comportamenti disonesti o illeciti con lo scopo deliberato di mentire, occultare informazioni o trarne vantaggi
- è necessario vigilare affinché non si verifichino omissioni di fatti rilevanti e occultamenti di notizie al fine di rendere informazioni e affermazioni fuorvianti o false, anche in relazione all'uso del sistema informatico utilizzato da Ai.Bi. al lavoro o al servizio
- è vietata qualsiasi condotta volta ad abusare della fiducia altrui, contraria al principio di buona fede
- è vietato qualsiasi comportamento volto ad eludere le norme di legge
- è vietato qualsiasi comportamento volto a arrecare danno ad altri.

CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DELLE LEGGI ANTICORRUZIONE E ANTIFRODE

Le persone fisiche e giuridiche che violano le leggi anticorruzione e antifrode possono incorrere in severe sanzioni e le persone possono essere condannate a pene detentive o essere soggette ad altri tipi di sanzioni. Tali violazioni possono comportare anche altre conseguenze previste dalla legge, quali l'interdizione dagli appalti con enti pubblici, la confisca del profitto del reato o richieste di risarcimento danni.

A causa di tale comportamento, la reputazione della Fondazione potrebbe essere seriamente danneggiata.

Si segnala inoltre che, al fine di massimizzare l'efficacia delle sanzioni, la Fondazione non manleva il proprio personale dalle responsabilità previste dalle leggi anticorruzione e antifrode.

ALTRI REATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

Ai.Bi. sottolinea che lo **Statuto**, con le finalità e gli scopi di interesse sociale previsti, deve essere per legge l'unica guida della Fondazione, poiché le attività svolte, attraverso qualsiasi rappresentante o incaricato, che perseguono finalità diverse, sono in contrasto con l'interesse della Fondazione e possono pregiudicarne l'esistenza stessa e comunque essere tali da ledere la sua immagine ed esporla a responsabilità sia civile che penale. In particolare, con riferimento alle norme di rilevanza amministrativa e penale, si richiede che ogni dipendente, collaboratore, volontario, membro del Consiglio di Amministrazione ed in genere ogni soggetto che svolga funzioni in nome e per conto della Fondazione, tenga conto di tutti i reati che possono essere rilevanti per le attività della Fondazione nei vari settori di competenza di ciascuno, e si assicuri che queste non abbiano luogo, a tutela della Fondazione e dell'interesse dei beneficiari finali dell'azione di Ai.Bi.: bambini e famiglie fragili.

IN PARTICOLARE SI SEGNA LA QUANTO SEGUE:

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25, D.Lgs. 231/2001)

I reati di cui all'art. 24

- Art. 316 bis - Malversazione di erogazioni pubbliche
- Art. 316 ter - Indebita ricezione di erogazioni pubbliche
- Art. 640 - Truffa
- Art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640 ter - Frode informatica

I reati di cui all'art. 25

- Art. 317 - Concussione
- Art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 - Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 320 - Corruzione di una persona incaricata di pubblico servizio
- Art. 321 - Sanzioni per il corruttore
- Art. 319 bis - Circostanze aggravanti
- Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 322 - Istigazione alla corruzione
- Art. 322 bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri.

Dichiarazione sulla politica di Ai.Bi.

Devono essere individuati le aree di potenziale rischio e i procedimenti sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; in tale contesto, si deve prestare attenzione alle procedure relative a:

- A** Rapporti con la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento di attività di accoglienza e/o assistenza sociosanitaria, ricerca e cooperazione, formazione ed educazione; nonché nelle attività di certificazione relative all'adozione internazionale
- B** Richieste e segnalazioni di contributi o finanziamenti erogati da enti pubblici
- C** Rapporti con enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni e altri titoli per l'esercizio delle attività previste dallo Statuto
- D** Incarichi e consulenze
- E** Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da addebitare ed eventualmente fatturare alla Pubblica Amministrazione
- F** Obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali.

I reati di cui all'art. 25 bis, D.Lgs. 231/2001 (contraffazione di denaro, carte di pubblico credito e valori di bollo)

- Art. 453 cp - Falsificazione di monete, spesa e introduzione nello Stato, previo accordo, di monete falsificate
- Art. 454 cp - Alterazione di monete
- Art. 455 cp - Spesa e introduzione nello Stato, senza accordo, di monete falsificate
- Art. 457 cp - Spesa di denaro falso ricevuto in buona fede
- Art. 459 cp - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e circolazione di valori di bollo falsi
- Art. 460 cp - Contraffazione di carta filigranata utilizzata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 cp - Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla contraffazione di monete, valori di bollo o carta filigranata
- Art. 464 cp - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

I reati di cui all'art. 25 ter (reati societari)

- Art. 2621 cc - False comunicazioni sociali
- Art. 2625 cc - Controllo impedito
- Art. 2626 cc - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 cc - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2629 cc - Operazioni in danno dei creditori
- Art. 2631 cc - Omessa convocazione dell'assemblea
- Art. 2635 cc - Corruzione tra privati
- Art. 2635 bis cc - Istigazione alla corruzione tra privati
- Art. 2636 cc - Illecita influenza sull'assemblea
- Art. 2638 cc - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

I reati di cui all'art. 25 quater

- Art. 270 bis cp - Associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 280 cp - Attentato con finalità terroristiche o di eversione
- Art. 289 bis cp - Sequestro di persona con finalità di terrorismo o eversione

I reati di cui all'art. 25 quater 1

- Art. 583 bis cp - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

I reati di cui all'art. 25 quinquies - Reati contro la personalità individuale

- Art. 600 cp - Ridurre o mantenere in schiavitù o in servitù
- Art. 600 bis cp - Prostituzione minorile
- Art. 600 ter cp - Pedopornografia
- Art. 600 quater cp - Detenzione di materiale pornografico
- Art. 600 quinquies cp - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 600 sexies cp - Circostanze aggravanti e attenuanti
- Art. 600 septies cp - Confisca e pene accessorie
- Art. 601 cp - Tratta di persone
- Art. 602 cp - Acquisto e vendita di schiavi

Per reati di questo tipo, in adempimento degli impegni derivanti dalla Convenzione di Lanzarote, è importante rispettare le procedure nella fase di “reclutamento” dei dipendenti o dei volontari che hanno contatti diretti e continuativi con i minori. Analoga attenzione dovrebbe essere richiesta ai partner di progetto, inserendo l’impegno per iscritto.

I reati di cui all’art. 25 sexies - Reati di abusi di mercato

- Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 185 - Manipolazione del mercato
- Art. 187 bis - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 187 ter - Manipolazioni di mercato

I reati di cui all’art. 25 septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro

- Art. 589 cp - Omicidio colposo
- Art. 583 cp - Circostanze aggravanti
- Art. 590 cp - Lesioni personali colpose

Per evitare tali reati, i preposti devono attenersi alla specifica policy in materia, con apposito documento, che l’Ente ha adottato.

I reati di cui all’art. 24 bis - Reati informatici e trattamento illecito di dati

- Art. 491 bis cp - Documenti informatici
- Art. 615 ter cp - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615 quater cp - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Art. 615 quinquies cp - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o software diretti al danneggiamento o all’interruzione di un sistema informatico o telematico
- Art. 617 quater cp - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617 quinquies cp - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 635 bis cp - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici
- Art. 635 ter cp - Danneggiamento di informazioni, dati e software informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635 quater cp - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635 quinquies cp - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Art. 640 quinquies cp - Frode informatica del prestatore di servizi di certificazione di firma elettronica

I reati di cui all’art. 25 octies - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita

- Art. 648 cp – Ricettazione
- Art. 648 bis cp – Riciclaggio di denaro
- Art. 648 ter cp - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

I reati di cui all'art. 25-octies.1. - Reati relativi a strumenti di pagamento diversi dal denaro contante

- Sono previsti dagli articoli 493-quater e 640-ter cp e sono stati introdotti nel 2021.

I reati di cui all'art. 25 novies - Reati in materia di violazione del diritto d'autore

- Si riferiscono agli articoli 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

I reati di cui all'art. 25 decies - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

- Art. 377 bis cp

I reati di cui all'art. 25 undecies - Reati ambientali

- si riferiscono ai reati previsti dal codice penale dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-octies, 452-sexies, 727-bis, 733-bis, ai reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 nonché dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, con specifiche sanzioni applicabili agli Enti cui sono riferibili i dirigenti.

I reati di cui all'art. 25-duodecies - Impiego di stranieri irregolari

- si riferiscono all'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dell'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter; Art. 12 comma 5

I reati di cui all'art. 25 terdecies - Razzismo e xenofobia

- si riferiscono ai reati di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge n. 654.

I reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari

- si riferiscono ai reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

I reati di cui all'art. 25 bis.1. - Delitti contro l'industria e il commercio

- si riferiscono agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater cp

I reati di cui all'articolo 24-ter - Reati di criminalità organizzata

- si riferiscono agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 cp

Per reati di questo tipo, in adempimento degli impegni derivanti dalla Convenzione di Lanzarote, è importante rispettare le procedure nella fase di "reclutamento" dei dipendenti o dei volontari che hanno contatti diretti e continuativi con i minori. Analoga attenzione dovrebbe essere richiesta ai partner di progetto, inserendo l'impegno per iscritto.

Reati contro le persone che si occupano di misure di protezione dell'infanzia e procedure di adozione internazionale

- Nonostante le norme di seguito elencate non siano rilevanti con riferimento al D.Lgs. 231/2001, per Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS, il rispetto delle norme sulla tutela dei minori è fondamentale.

La Legge 4 maggio 1983 n. 184, e successive modificazioni, contiene le seguenti disposizioni:

art. 70. Denuncia di casi di minori abbandonati alla Procura per i Minorenni

"1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che non denunciano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni le condizioni di ciascun minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del loro ufficio, sono puniti ai sensi dell'art. all'articolo 328 del codice penale.

I prestatori di servizi di interesse pubblico sono puniti con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

2. I rappresentanti degli enti di cura pubblici o privati che non trasmettono semestralmente alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, o forniscono informazioni inesatte sui rapporti familiari concernenti minori, sono puniti con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000."

art. 71. Violazione delle norme sull'adozione

"1. Chiunque, in violazione della legge sull'adozione, affida un minore stabilmente a terzi, o lo manda all'estero per essere affidato stabilmente, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Se il reato è commesso dal tutore o da altra persona cui il minore è affidato per motivi di educazione, istruzione, vigilanza e affidamento, la pena è aumentata della metà.

3. Se il reato è commesso dal genitore, la sentenza comporta la decadenza dalla potestà genitoriale e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore, comporta la decadenza dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui è affidato il minore, ne consegue l'impossibilità di ottenere l'affidamento familiare o adottivo e l'impossibilità di esercitare l'ufficio tutore.

4. Se il reato è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da operatori sanitari o forensi, da esponenti di istituti di cura pubblici o privati, nei casi di cui all'articolo 61, nn. 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata.

5. La pena prevista dal primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro o altra utilità a terzi, ricevono stabilmente minori in affidamento abusivo. La sentenza comporta l'impossibilità di ottenere l'affidamento familiare o adottivo e l'impossibilità di svolgere l'ufficio di tutela.

6. Chiunque svolge l'opera di mediazione per l'esecuzione della custodia di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000."

art. 72.

“1. Chiunque, al fine di ottenere denaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nel Paese un minore straniero da affidare definitivamente a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. La pena prevista dal comma precedente si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro o altra utilità a terzi, accolgono in affidamento definitivo e illegale il minore straniero. La sentenza implica l'impossibilità di ottenere l'affidamento familiare o adottivo e l'impossibilità di svolgere l'ufficio di tutela.”

art. 72-bis.

“1. Chiunque, per conto terzi, compie pratiche relative all'adozione di minori stranieri senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione fino a ad un anno o alla multa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 per i legali rappresentanti e dirigenti di associazioni o enti che si occupano delle pratiche di cui al comma 1.

3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, enti, enti o soggetti non autorizzati dalla legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuito di un terzo.”

art. 73.

“1. Chiunque ne venga a conoscenza in ragione del proprio ufficio e fornisce informazioni volte a risalire a un minore dichiarato idoneo all'adozione o comunque rivela informazioni sullo stato di figlio adottato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa a 900.000 lire.

2. Se il reato è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a coloro che forniscono tali informazioni dopo l'affidamento pre-adozione e senza l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni.”

10.21.b.

La legge 18 giugno 2015 n. 101, con cui l'Italia ha ratificato ed eseguito la **Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e le misure a tutela dei minori**, redatta in Aja il 19 ottobre 1996, stabilisce che:

- 1** di norma, le autorità, sia giudiziarie che amministrative, competenti ad adottare provvedimenti volti alla tutela dei minori o dei loro beni sono quelle dello Stato di “residenza abituale”;
- 2** in caso di trasferimento di residenza da un Paese all'altro, la competenza passa alle autorità del Paese di nuova residenza;
- 3** per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel loro Paese, si trasferiscono in un altro Paese, nonché nel caso di minori di cui non è possibile accertare la residenza, le autorità dello Stato contraente sono competenti ad adottare i provvedimenti volti a tutela dei minori e dei loro beni.

Dichiarazione sulla politica di Ai.Bi.

Ogni dipendente e collaboratore dell'organizzazione è tenuto a conoscere e rispettare le norme sulla tutela dei minori e a promuoverne il rispetto e la conoscenza; riguardano sia la qualifica della Fondazione come delegata e/o autorizzata da specifiche autorità pubbliche con riferimento all'esercizio di un pubblico servizio (ossia per lo svolgimento di attività di delega della Commissione per le Adozioni Internazionali o di un ente locale per l'affidamento familiare, legge 4 maggio 1983 n.184, successivamente modificata dalle leggi 476/1998 e 149/2001), che il riconoscimento da parte di altre autorità pubbliche (quindi la possibilità di operare, perché per il mantenimento delle autorizzazioni l'Ente deve attenersi alle leggi vigenti sia in Italia che nei Paesi in cui opera). Al fine di evitare le conseguenze e le sanzioni per il mancato rispetto delle procedure previste per l'adozione internazionale dalla Convenzione dell'Aia del 1993, per le quali l'ente autorizzato deve rispondere, è necessario rispettare le regole procedurali e, in generale, mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite durante il lavoro e/o servizio svolto.

Altre irregolarità

Le irregolarità che riguardano la morale, l'etica o la condotta comportamentale di un dipendente devono essere risolte sulla base delle disposizioni del Codice Etico e di Condotta e di altri documenti rilevanti per l'azione disciplinare. In caso di dubbio circa i presupposti per un atto costitutivo di frode, il Consiglio di Amministrazione o il Responsabile dell'Ufficio deve contattare l'Ufficio Diritti per chiarimenti.

14. PREVENZIONE

Al fine di prevenire i reati, Ai.Bi. si impegna ad applicare le seguenti linee guida:

- i membri del Consiglio di Amministrazione, i dipendenti o collaboratori a cui sono affidati incarichi direttivi, l'Assemblea degli Amici e tutti i dipendenti e collaboratori, anche su base volontaria, della Fondazione, sono ispirati nel loro operato a principi di onestà, correttezza e trasparenza
- il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione le risorse necessarie e supporta attivamente il personale operativo e chi abbia funzioni di rappresentanza nella fase di attuazione
- Ai.Bi. valuta opportunamente le organizzazioni partner, soprattutto all'inizio della partnership, per verificare il rispetto dei principi contenuti nella Policy
- Ai.Bi. include in ogni contratto di lavoro e partnership un chiaro riferimento ai valori e alle politiche interne della Fondazione, inclusa la presente Policy
- Ai.Bi. organizza le procedure di appalto in modo onesto, equo e trasparente e rispetta le proprie linee guida e quelle del donatore in merito all'utilizzo di fondi pubblici e privati
- Ai.Bi. gestisce le attività di selezione e assunzione del personale ispirandosi ai principi di correttezza e imparzialità, nel rispetto della professionalità e delle competenze del lavoratore
- fornitori, consulenti e partner devono confermare in modo vincolante di rifiutare i comportamenti illeciti sopra descritti e di non essere mai stati condannati per frode o corruzione. Nel caso in cui si verifichi un comportamento illecito nel periodo successivo alla sottoscrizione del contratto o altri accordi, Ai.Bi. ha diritto di risolvere il rapporto/collaborazione
- Ai.Bi. stabilisce procedure di verifica e altri processi interni, che supportano un costante miglioramento del sistema di prevenzione di frodi, corruzione e altri comportamenti vietati
- Ai.Bi. presta la massima attenzione all'impatto della corruzione e delle frodi sulla sicurezza del personale.

L'eventuale violazione delle linee guida può comportare sanzioni disciplinari fino all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale (diffida, risoluzione, cessazione della collaborazione, ecc.)

Ai.Bi. si impegna a valutare le eventuali azioni disciplinari da intraprendere a fronte di ogni violazione ai sensi di legge, secondo quanto previsto nei singoli contratti di lavoro sia a livello di sede centrale in Italia che di singolo Paese nel rispetto della normativa vigente.

Anche nei confronti di terzi (fornitori, consulenti, partners etc), laddove si verificasse da parte di questi una violazione dei principi e delle previsioni contenuti nella presente Policy, sarà valutata l'opportunità o meno di instaurare o, se del caso, di risolvere rapporti contrattuali.

15. RISERVATEZZA NELLE

PROCEDURE DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Il responsabile che riceve la segnalazione tratta le informazioni ricevute in maniera confidenziale. Qualsiasi dipendente che sospetti un'attività disonesta o fraudolenta lo segnalerà al responsabile diretto o supervisore oppure all'organismo di vigilanza; nel caso in cui l'oggetto della segnalazione sia il responsabile diretto la segnalazione verrà fatta all'organismo di vigilanza (si rimanda alla Whistleblowing policy). Gli esiti delle verifiche non possono essere ceduti a nessuno diverso da coloro che hanno un legittimo diritto a tali informazioni. Ciò è importante al fine di evitare di ledere la reputazione di persone sospettate e successivamente dichiarate innocenti di condotte illecite nonché per tutelare l'Organizzazione da potenziali responsabilità civili.

16. PROCEDURE DI SEGNALAZIONE E VERIFICA

- Il personale è tenuto a comunicare immediatamente al proprio superiore diretto e all'Organismo di Vigilanza ogni richiesta diretta o indiretta da parte di un Pubblico Ufficiale o di un privato per pagamenti, omaggi, viaggi, pasti e ospitalità, impiego, opportunità di investimento, sconti, o altre utilità personali a favore del Pubblico Ufficiale o di un privato o di un familiare o di persona da lui indicata, che non siano spese ragionevoli e in buona fede.
 - I Destinatari che sospettano o sono a conoscenza di violazioni della presente Policy o violazioni delle norme anticorruzione devono comunicarle attraverso i canali e gli strumenti messi a disposizione e con le modalità previste e divulgate sul sito istituzionale (Whistleblowing Policy).
 - Nessuno può essere licenziato, sospeso o in alcun modo discriminato nel trattamento del rapporto di lavoro per aver risolto in buona fede qualsiasi attività di segnalazione relativa al mancato rispetto delle disposizioni e dei regolamenti interni di Ai.Bi.
 - Ai.Bi. garantisce l'anonimato della persona che effettua la segnalazione e si riserva il diritto di intraprendere le azioni appropriate contro chiunque si vendichi, o minacci di farlo, contro coloro che hanno presentato segnalazioni nell'ambito del presente programma.
 - Occorre prestare molta attenzione nella verifica di sospetti comportamenti scorretti o irregolarità per evitare accuse errate o per avvisare le persone sospette che è in corso un'indagine. Un dipendente/collaboratore/volontariato/membro che scopra o sospetti attività fraudolenta deve contattare immediatamente il superiore diretto (o il responsabile in caso di segnalazione/sospetto relativo al superiore diretto). Tutte le verifiche concernenti l'attività oggetto di indagine da parte dell'indagato, del suo legale o di qualsiasi altro richiedente, devono essere indirizzate all'Organo di Vigilanza. Nessuna informazione riguardante lo stato dell'audit in corso sarà divulgata.
- La persona che ha segnalato deve essere informata di quanto segue:
- Non contattare l'indagato allo scopo di accertare fatti o chiedere risposte.
 - Non discutere il caso, i fatti, i sospetti, le prove con nessuno a meno che non sia espressamente richiesto dall'Organo di Vigilanza.

17. RESPONSABILITÀ DI GESTIONE

Il personale preposto presso la sede di Ai.Bi. (sede sociale), ovvero il Direttore Generale o Amministratore Delegato, il responsabile del personale, il responsabile dell'amministrazione e i preposti agli uffici, sono responsabili dell'amministrazione generale, della revisione e dell'interpretazione della Policy. I responsabili di settore preposti sono responsabili del monitoraggio del rispetto e dell'applicazione di tale policy a livello di sedi periferiche. I coordinatori incaricati sono responsabili del monitoraggio del rispetto e dell'applicazione di questa policy a livello di progetto. Spetta ai membri del Consiglio di Amministrazione vigilare sul rispetto e sull'applicazione della presente policy in Italia e all'estero.

18. APPROVAZIONE, ATTUAZIONE E REVISIONE DELLE POLICY

La presente policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione e dal suo Presidente e resta in vigore fino ad eventuali modifiche o sostituzioni approvate dal CdA. Il CdA è in ultima analisi responsabile dell'attuazione delle policy e garantisce che queste siano adeguatamente conosciute e comprese dal personale coinvolto.

Il personale coinvolto nel coordinamento e nella realizzazione dei progetti, in Italia e all'estero, è adeguatamente informato e formato sui principi, le linee guida e le procedure descritte nel presente documento.

Inoltre, questo documento, come tutte le altre policy e procedure di Ai.Bi., è accessibile on cloud e online a dipendenti, collaboratori, fornitori e donatori.



Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS

Via Marignano 18 20098 Mezzano di San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02 988221 - Fax 02 98822381 - C.F. 92504680155 - P. IVA 05600730963

www.aibi.it - aibi@aibi.it